

# Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici

---

*Approvato dalla Presidenza della CEI nella riunione del 17 giugno 2015*

## Art. 1 *Oggetto*

Il presente Regolamento, approvato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (di seguito indicata “CEI”), sentito il Consiglio Episcopale Permanente, disciplina l’applicazione delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici* (di seguito indicate “Disposizioni”) approvate dalla 67<sup>a</sup> Assemblea Generale della CEI (Assisi, 10-13 novembre 2014), ai sensi dell’art. 8 delle stesse Disposizioni.

## Art. 2 *Destinazione dei contributi*

§ 1. I contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici sono erogati alle diocesi per interventi a favore dei beni culturali di proprietà di enti ecclesiali ordinati a fini di culto e di apostolato e soggetti alla potestà di governo del Vescovo diocesano quali diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. La funzione di culto e di apostolato degli enti è attestata dall’Ordinario diocesano.

§ 2. Ai fini del presente Regolamento alle diocesi sono assimilate le abbazie e le prelatore territoriali; ai Vescovi e agli Ordinari diocesani sono assimilati gli Abbati e i Prelati territoriali (cfr. can. 370 CIC).

§ 3. Nei limiti delle risorse stanziare dalla CEI, agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, se civilmente riconosciuti, possono essere erogati contributi limitatamente agli archivi generalizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza. Tali istituti culturali devono essere stabilmente aperti al pubblico.

§ 4. In relazione alle iniziative di cui all’art. 1, § 3, lett. e) delle Disposizioni, possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni di seguito, anche non consecutivi, purché riguardanti interventi funzionali ben definiti e distinti tra di loro. Alla domanda dell’Ordinario devono essere allegati gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici nelle quali i due organismi hanno espresso il loro parere favorevole, ai sensi dell’1, § 5 delle Disposizioni.

§ 5. Le diocesi curano l'attuazione delle norme e delle procedure riguardanti la concessione dei contributi finanziari della CEI. Agli enti beneficiari compete la responsabilità giuridica, contrattuale e amministrativa, secondo le norme vigenti, canoniche e civili.

Art. 3  
*Ammontare dei contributi*

L'ammontare dei contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici è annualmente stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, § 2 delle Disposizioni, dal Consiglio Episcopale Permanente con apposita tabella.

Art. 4  
*Acquisto di edifici di culto*

Le iniziative di cui all'art. 2, § 2, lett. c) delle Disposizioni possono essere finanziate esclusivamente per evitare la rovina di edifici di culto di proprietà non ecclesiastica in grave stato di degrado (cfr. can. 1212 CIC).

Art. 5  
*Contributi integrativi*

I contributi integrativi di cui all'art. 3 delle Disposizioni possono essere concessi fino al raggiungimento del contributo massimo ammissibile nell'anno di presentazione del progetto di restauro o di consolidamento.

Art. 6  
*Formulazione dei progetti in sede diocesana*

§ 1. I progetti per i beni culturali ecclesiastici nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l'ente interessato, l'incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici, i progettisti scelti di comune accordo e gli esperti.

§ 2. L'istruttoria preliminare compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l'eventuale consulenza dell'incaricato regionale, fa riferimento alle *Norme per la tutela e la conservazione del*

*patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, 14 giugno 1974 (cfr. Notiziario CEI 6/1974, pp. 107-117) e al documento *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992 (cfr. Notiziario CEI 9/1992, pp. 309-336).

§ 3. L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti precisi, deve essere dato per iscritto a persona o, nel caso del restauro di organi a canne, a impresa di provata competenza, dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell'intervento.

Art. 7  
*Richieste di contributo*

§ 1. L'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI (di seguito indicato "Ufficio Nazionale"), sentita la Segreteria Generale, predispone, aggiorna annualmente e opportunamente pubblicizza le *Indicazioni per la presentazione delle richieste di contributo* (di seguito indicate "Indicazioni").

§ 2. Le richieste di contributo devono pervenire presso l'Ufficio Nazionale entro e non oltre l'ultimo giorno del termine fissato nelle Indicazioni per la scadenza. Le richieste pervenute successivamente sono dichiarate inammissibili.

§ 3. Le richieste di contributo devono essere necessariamente predisposte secondo le procedure del sistema WeBce ed essere complete della documentazione tecnico-amministrativa elencata nelle Indicazioni. Le richieste carenti di documentazione sono escluse.

§ 4. L'Ufficio Nazionale assiste le diocesi nella predisposizione della documentazione che deve essere allegata alle richieste.

§ 5. All'atto della presentazione delle richieste le diocesi devono garantire in modo formale la copertura della quota eccedente la misura del contributo eventualmente concesso, ai sensi dell'art. 2, § 2 delle Disposizioni.

Art. 8  
*Procedura di valutazione*

§ 1. L'Ufficio Nazionale trasmette al *Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici* (di seguito indicato "Comitato"), di cui all'art. 6, § 2 delle Disposizioni, le richieste di finanziamento per la necessaria valutazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

§ 2. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

§ 3. Il Comitato, dopo aver verificato la completezza formale delle richieste e la rispondenza ai requisiti stabiliti dalle Disposizioni, dal presente Regolamento e dalle Indicazioni, provvede alla loro valutazione sulla base delle informazioni raccolte mediante l'esame della documentazione presentata, delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, dell'istruttoria curata dall'Ufficio Nazionale e delle disponibilità finanziarie.

§ 4. La valutazione delle richieste è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Le domande incomplete o comunque carenti dei documenti richiesti saranno escluse. Se all'atto della presentazione della richiesta, i documenti provenienti da istituzioni terze, quali i nulla-osta delle Soprintendenze o le delibere di enti pubblici, non siano nella disponibilità delle diocesi, queste dovranno comunque trasmetterli all'Ufficio Nazionale entro due mesi dalla data di ricezione, pena l'esclusione della domanda.

§ 5. È facoltà del Comitato chiedere integrazioni o modifiche della documentazione presentata, alle quali le diocesi devono provvedere entro due mesi, pena l'esclusione della domanda.

§ 6. Per i contributi di cui all'art. 1, § 3, lett. d), e), f) delle Disposizioni, completato l'esame, in caso di valutazione positiva da parte del Comitato, la Segreteria Generale invia al Vescovo diocesano la proposta di contributo.

§ 7. L'Ufficio Nazionale prepara le riunioni del Comitato e ne verbalizza gli esiti; comunica al Vescovo diocesano e all'incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici le decisioni; predispone i testi dei provvedimenti relativi all'assegnazione e alla erogazione dei contributi.

## Art. 9

### *Modalità di assegnazione*

§ 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, § 3, lett. a), b), c), g) delle Disposizioni è disposta con decreto del Presidente della CEI ed è comunicata al Vescovo diocesano richiedente.

§ 2. La proposta di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, § 3, lett. d), e), f) delle Disposizioni viene comunicata dalla Segreteria Generale della CEI al Vescovo diocesano. Il Vescovo diocesano è tenuto, entro il termine di tre mesi dalla ricezione della proposta tramite il sistema WeBce, a comunicare la propria accettazione, a seguito della quale il Presidente della CEI dispone l'assegnazione del contributo con proprio decreto. Trascorso il termine di tre mesi dalla data della ricezione della proposta di contributo senza che sia pervenuta l'accettazione, la richiesta si intende decaduta.

§ 3. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, § 3, lett. e), f) delle Disposizioni, la diocesi è tenuta a dare inizio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. La scadenza del termine di inizio dei lavori determina la decadenza dell'impegno finanziario della CEI. L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta e motivata dall'Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza. La proroga riguardante l'inizio o la fine dei lavori può essere concessa per un massimo di due volte per ogni singolo progetto. Il mancato invio all'Ufficio nazionale della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la decadenza del diritto di usufruire del contributo finanziario assunto dalla CEI con conseguente obbligo della diocesi di restituire la rata di acconto comprensiva di eventuali spese.

## Art. 10

### *Modalità e tempi di erogazione*

§ 1. I contributi decisi con decreto del Presidente della CEI sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio Nazionale, inviata nei tempi e nei modi richiesti, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'ente richiedente, anche se destinati agli Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica (cfr. l'art. 2 § 3 del presente Regolamento). Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio Nazionale esclusivamente dall'Ordinario diocesano.

§ 2. I contributi per l'inventario informatizzato dei beni artistici e storici e per il censimento informatizzato dei beni architettonici, di cui all'art. 1, § 3, lett. a) delle Disposizioni, sono erogati in più rate, nei tempi e nei valori definiti dalle Indicazioni.

§ 3. Per le iniziative previste dall'art. 1, § 3, lett. b), c), g) delle Disposizioni, i contributi sono erogati in unica soluzione.

§ 4. Per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, i contributi sono erogati in unica soluzione, dopo la presentazione di una copia dell'atto di acquisto.

§ 5. Per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto e il restauro di organi a canne, di cui all'art. 1, § 3, lett. e), f) delle Disposizioni, i contributi sono erogati, dopo la presentazione della documentazione richiesta attraverso il sistema WeBce, in due rate pari al 50% del contributo assegnato, all'inizio effettivo e alla conclusione dei lavori. Nel caso in cui venga accertata una diminuzione della spesa prevista o dei lavori eseguiti, che influisca sull'ammontare del contributo concesso, lo stesso potrà essere rimodulato con decreto del Presidente della CEI.

#### Art. 11

##### *Procedure di monitoraggio*

D'intesa con l'Ordinario diocesano, l'Ufficio Nazionale effettua sopralluoghi nei siti interessati ai diversi progetti.

#### Art. 12

##### *Gli incaricati regionali*

Gli Incaricati regionali, nell'espletamento dei compiti fissati nell'art. 7, § 3 delle Disposizioni: a) supportano le diocesi per favorire la migliore redazione della documentazione necessaria alle richieste di contributo; b) effettuano sopralluoghi coerenti con l'esercizio del loro servizio.

#### Art. 13

##### *Gli incaricati diocesani*

§ 1. Gli Incaricati diocesani, nell'espletamento dei compiti fissati nell'art. 7 § 4 delle Disposizioni:

a) assistono l'Ordinario diocesano nella predisposizione della documentazione utile alla richiesta di finanziamento e ne favoriscono le relazioni con le istituzioni pubbliche competenti per territorio;

b) promuovono la conoscenza delle Disposizioni, del presente Regolamento applicativo e delle Indicazioni

c) si adoperano nella promozione di iniziative formative circa la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in collaborazione con altri uffici diocesani.

d) possono svolgere, su mandato del proprio Vescovo, un ruolo di coordinamento degli organismi e delle iniziative riguardanti i beni culturali ecclesiastici della diocesi.

Art. 14  
*Deroghe*

Deroghe al presente Regolamento possono essere concesse dalla Presidenza della CEI, sentito il Comitato, nel rispetto delle Disposizioni.

Art. 15  
*Interpretazione*

In caso di dubbio, l'interpretazione del presente Regolamento spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Comitato.